

**DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE
466/2017/R/EEL**

**SISTEMI DI MISURA 2G: ORIENTAMENTI RELATIVI ALLE
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI APPLICAZIONE DEL
TRATTAMENTO ORARIO, AGGREGAZIONE E
CONFIGURAZIONE**

*Documento per la consultazione
Mercato di incidenza: energia elettrica*

22 giugno 2017

Premessa

Con il presente documento per la consultazione l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: l'Autorità), facendo seguito alle disposizioni in materia di implementazione dei sistemi di misura 2G recentemente adottate, delinea i propri orientamenti inerenti l'applicazione del trattamento orario previsto ai sensi del Testo Integrato Settlement (di seguito: TIS) ai punti di prelievo per i quali verrà installato il nuovo misuratore e le disposizioni in materia di aggregazione, nonché l'abilitazione alla configurazione dei sistemi di smart metering 2G che è stata riservata dalla deliberazione 87/2016/R/eel alle parti commerciali per gli aspetti di competenza.

Le caratteristiche e le funzionalità del misuratore 2G e le modalità e le tempistiche previste dal piano di sostituzione massiva dei misuratori rendono necessaria la predisposizione di regole specifiche finalizzate a favorire il dispiegamento dei benefici per il sistema elettrico derivanti dalla loro implementazione. La definizione delle suddette regole deve altresì tenere conto dei tempi congrui necessari per modificare il processo di aggregazione funzionale al settlement e degli impatti relativi all'attività di programmazione effettuata dagli utenti del dispacciamento .

I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni e proposte, in forma scritta, compilando l'apposito modulo interattivo disponibile nel sito internet dell'Autorità o tramite l'apposito indirizzo di posta elettronica (mercati-retail@autorita.energia.it) entro e non oltre il 24 luglio 2017.

**Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico
Direzione Mercati Retail e Tutela dei consumatori di energia
Unità Efficienza nel Consumo
Unità SII, Processi e Monitoraggio
Piazza Cavour 5 – 20121 Milano
tel. 02.655.65.608 fax 02.655.65. 265**

Sommario

1. INTRODUZIONE	4
2. TRATTAMENTO DEL PUNTO DI PRELIEVO AI SENSI DEL TIS	5
3. TRATTAMENTO DEI PUNTI DI PRELIEVO CON MISURATORE 2G AI FINI DEL SETTLEMENT E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI AGGREGAZIONE.....	7
4. CONFIGURAZIONE DEI MISURATORI E DEI SISTEMI DI SMART METERING 2G.....	9

1. INTRODUZIONE

- 1.1 Con il presente documento per la consultazione, l’Autorità delinea i propri orientamenti in merito:
 - a) all’applicazione del trattamento orario ai sensi del TIS ai punti di prelievo nei quali verrà installato un nuovo misuratore nell’ambito dei sistemi di misura 2G;
 - b) alla configurazione dei sistemi di misura 2G.
- 1.2 Come evidenziato nella deliberazione dell’Autorità 8 marzo 2016 87/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 87/2016/R/eel), che ha definito le specifiche funzionali abilitanti i misuratori intelligenti in bassa tensione e le *performance* dei sistemi 2G il dispiegamento dei benefici attesi per il consumatore e il sistema elettrico dipende in larga parte dal funzionamento della “catena di misura” nella sua interezza.
- 1.3 Tra i benefici attesi descritti nella delibera 87/2016/R/eel vi è il superamento dei limiti derivanti dal *load profiling*. Infatti, nell’ipotesi in cui tutti i punti di prelievo disponessero di letture quortorarie, questi potrebbero essere soggetti al trattamento orario ai fini del *settlement*, consentendo in tal modo di azzerare gli oneri finanziari generati dal “conguaglio *load profiling*” in forza della disponibilità di profili orari di consumo per tutti i clienti finali.
- 1.4 Con riferimento al primo tema in ambito (par. 1.1, lettera a), l’applicazione del trattamento dei punti di prelievo è disciplinato dal TIS, che identifica le caratteristiche dei punti di prelievo e dei punti di immissione soggetti al trattamento su base oraria e le caratteristiche dei punti di prelievo e dei punti di immissione soggetti al trattamento per fasce. Il TIS, inoltre, disciplina le modalità per lo svolgimento da parte di Terna del *settlement*, le attività correlate di competenza del Sistema Informativo Integrato (di seguito: SII), delle imprese distributrici e definisce le modalità per la determinazione delle partite economiche relative ai conguagli annuali per i punti di prelievo non trattati su base oraria.
- 1.5 La complessità del processo di *settlement*, di cui l’attività di aggregazione dei prelievi costituisce una parte rilevante impone cautela nella valutazione degli interventi da apportare al processo in essere finalizzati al conseguimento dei benefici attesi dall’installazione dei sistemi 2G. In tale ambito, infatti, va altresì temperato l’impatto che la modifica del trattamento dei punti ha sulle attività degli utenti del dispacciamento, del responsabile del servizio di dispacciamento, del SII e delle imprese distributrici.
- 1.6 Con riferimento al secondo tema in ambito (par. 1.1, lettera b) a deliberazione 87/2016/R/eel definisce le specifiche funzionali abilitanti dei sistemi di misura 2G e le interazioni di ciascun tipo di soggetto con tali sistemi . L’Autorità ha, in

particolare, previsto che la configurazione del sistema di misura 2G non sia svolta in esclusiva dalle imprese distributrici, ma possa essere effettuata anche dalle parti commerciali (venditori e parti terze autorizzate), ciascuno per gli aspetti di competenza. La definizione di dettaglio dell'attività di configurazione comporta l'individuazione degli aspetti da configurare (cosa), del soggetto responsabile e abilitato a tali impostazioni (chi) e delle modalità con cui eseguirla (come).

- 1.7 Con la deliberazione 229/2017/R/EEL l'Autorità, introducendo gradualità nell'implementazione dei nuovi sistemi di misura 2G, ha individuato la configurazione di *default* dei misuratori 2G per la loro messa in servizio. Ciò è antecedente alla disponibilità degli strumenti informatici per la configurazione del misuratore da parte delle diverse parti commerciali e comunque, anche a fronte della disponibilità di tali strumenti, essa risulta come configurazione d'ufficio. In particolare, si è tra l'altro previsto che i registri totalizzatori delle misure relative all'energia elettrica immessa e/o prelevata, attiva e reattiva, siano articolati secondo le vigenti fasce orarie.
- 1.8 Con la recente deliberazione 248/2017/R/EEL l'Autorità ha inoltre declinato gli obblighi di rilevazione e messa a disposizione dei dati di misura 2G prevedendo, tra l'altro, un periodo transitorio durante il quale la messa a disposizione dei dati di misura relativi ai punti di prelievo con nuovi misuratori 2G avvenga secondo una duplice modalità. Nel dettaglio, è stato stabilito che i dati di misura continuino ad essere messi a disposizione secondo le procedure tradizionali ed in parallelo seguendo le nuove modalità individuate per i dati di misura 2G, rimandando a successivo provvedimento la definizione della durata del suddetto periodo transitorio al termine del quale ai suddetti punti di prelievo potrà essere applicato il trattamento orario.
- 1.9 Il presente documento, dopo una breve descrizione della vigente disciplina in materia di trattamento ai fini del *settlement* e di programmazione dei punti di prelievo e immissione, nella prima parte pone in consultazione gli orientamenti dell'Autorità in merito all'applicazione del trattamento ai sensi del TIS ai punti di prelievo con misuratore 2G e all'attività di aggregazione che porteranno al dispiegarsi dei benefici attesi dall'installazione dei nuovi misuratori 2G con riferimento al *settlement*.
- 1.10 Nella seconda parte del documento sono illustrati gli orientamenti relativi alla definizione della configurazione dei misuratore e dei sistemi di misura 2G, in coerenza con quanto previsto dalla deliberazione 87/2016/R/eel.

2. TRATTAMENTO DEL PUNTO DI PRELIEVO AI SENSI DEL TIS

2.1 Il TIS dispone che:

- sono trattati su base oraria tutti i punti di prelievo e immissione in altissima,

- alta e media tensione, e i punti connessi in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 55 kW non corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica;
- sono trattati esclusivamente per fasce tutti i punti di immissione e prelievo in bassa tensione dotati di un misuratore elettronico e con potenza disponibile non superiore a 55 kW non corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica.
- 2.2 Per i punti per cui il misuratore elettronico è programmato orario o per fasce, il rispettivo trattamento su base oraria o per fasce decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di messa in servizio; nel caso in cui la messa in servizio avvenga successivamente al giorno 15 di ciascun mese, il trattamento per cui il misuratore è programmato, orario o per fasce, inizia il primo giorno del secondo mese successivo.
- 2.3 Con riferimento all'attività di aggregazione, ai fini della determinazione dell'energia elettrica prelevata in ciascun punto di dispacciamento, in relazione al *settlement* mensile:
- per i punti di prelievo trattati su base oraria, a partire dai dati di competenza gennaio 2017, il SII aggrega e trasmette a Terna i dati di misura dei prelievi di energia elettrica, relativa a ciascun utente del dispacciamento, in ciascun periodo rilevante del mese precedente, distinti per area di riferimento;
 - per i punti di prelievo non trattati su base oraria, il SII trasmette a Terna il Coefficiente di Ripartizione dei Prelievi per Utente del dispacciamento (di seguito: CRPU), il Prelievo Residuo d'Area (di seguito: PRA) per area di riferimento e l'energia elettrica attribuita in modo convenzionale per i punti di prelievo corrispondenti a impianti di illuminazione pubblica in relazione al mese precedente;
 - sulla base dei dati ricevuti di cui ai due alinea precedenti, in ogni mese, Terna determina e rende disponibili a ciascun utente del dispacciamento l'energia prelevata in ciascun periodo rilevante in ciascun punto di dispacciamento e i corrispettivi di sbilanciamento effettivo e di dispacciamento di competenza di ciascun utente del dispacciamento.
- 2.4 Con riferimento alle informazioni funzionali alla corretta programmazione dei prelievi, oltre all'anagrafica dei punti di prelievo relativa al mese successivo trasmessa dal SII:
- per i punti di prelievo trattati su base oraria, gli utenti del dispacciamento hanno a disposizione le curve di misura mensili con dettaglio quartorario di ciascun punto di prelievo: per i punti di prelievo oggetto di *switching* la deliberazione 487/2015/R/eel prevede che vengano messe a disposizione dell'utente entrante le curve di misura storiche relative ai dodici mesi precedenti;
 - per i punti di prelievo non trattati su base oraria, il SII trasmette agli utenti i

CRPU e l'energia elettrica attribuita in modo convenzionale per fascia geografica e area di riferimento, relativa ai punti di prelievo corrispondenti a impianti di illuminazione pubblica.

- 2.5 Per ciascun anno solare, per ciascuna area di riferimento e per ciascun mese Terna determina le partite fisiche ed economiche di conguaglio *load profiling* di competenza di ciascun utente del dispacciamento con riferimento ai punti di prelievo non trattati su base oraria, calcolando la differenza tra l'energia effettivamente prelevata e la quantità di energia attribuita in modo convenzionale in fase di *settlement* mensile e moltiplicando la partita fisica di conguaglio *load profiling* di competenza di ciascun utente per il prezzo medio dell'energia elettrica prelevata nella medesima area e nel medesimo mese. Seguendo le stesse modalità di calcolo delle partite fisiche ed economiche del conguaglio *load profiling*, per ciascun anno solare Terna determina le partite fisiche ed economiche del conguaglio per l'illuminazione pubblica.
- 2.6 La modalità di regolazione delle partite economiche del servizio di dispacciamento relative ai punti di prelievo non trattati orari, basata sul meccanismo di acconto e conguaglio genera inevitabilmente degli oneri finanziari a carico di Terna o degli utenti ed aumenta il rischio di controparte connesso ai contratti di dispacciamento, elementi che verrebbero invece minimizzati con il passaggio al trattamento orario.
- 2.7 Infine, l'applicazione di un prezzo medio dell'energia elettrica prelevata nella medesima area e nel medesimo mese nell'ambito del trattamento per fasce non consente una precisa valorizzazione dell'energia basata sul prezzo che si determina per ciascuna ora sul mercato elettrico e comporta un sussidio incrociato implicito tra i clienti finali.

3. TRATTAMENTO DEI PUNTI DI PRELIEVO CON MISURATORE 2G AI FINI DEL SETTLEMENT E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI AGGREGAZIONE

- 3.1 Un *settlement* basato su curve di misura orarie consente una corretta valorizzazione dell'energia e una regolazione delle partite economiche di dispacciamento più aderente al prelievo di energia, sterilizzando gli effetti distorsivi legati alla profilazione convenzionale sopra richiamati. Come già anticipato, però, l'estensione del trattamento orario ai punti di prelievo dotati di misuratore 2G deve essere valutata contemperando esigenze diverse: da un lato l'opportunità di cogliere appieno i benefici ad essa connaturati, che spingerebbe ad una transizione veloce, dall'altro la necessità di garantire il buon funzionamento del processo di *settlement* attraverso una transizione graduale che consenta la valutazione corretta di tutti gli impatti che ne derivano.
- 3.2 Tra gli impatti che devono essere oggetto di valutazione vi sono sicuramente alcuni effetti relativi a:

1. la disponibilità di elementi funzionali alla corretta programmazione effettuata dagli utenti del dispacciamento;
 2. le modalità di svolgimento dell'attività di aggregazione delle misure orarie, ad oggi nella responsabilità del SII.
- 3.3 Con riferimento al primo aspetto è da rilevare come il passaggio repentino al trattamento orario di un punto di prelievo, precedentemente trattato per fasce ai sensi del TIS, a seguito della messa a regime di un misuratore 2G non consentirebbe all'utente del dispacciamento di avere a disposizione le curve storiche dei dati di misura orari per una corretta programmazione.
- 3.4 Al fine di consentire all'utente del dispacciamento di avere nella propria disponibilità le curve quartorarie con sufficiente profondità temporale prima del passaggio al trattamento orario del punto di prelievo dotato di misuratore 2G, si ritiene opportuno che il punto di prelievo non cambi trattamento ai fini del *settlement* per 12 mesi a partire dalla data di messa a regime del misuratore e che dal tredicesimo mese successivo alla data di messa a regime passi al trattamento orario, come definito ai sensi del TIS.
- 3.5 Con riferimento al secondo aspetto, come noto, attualmente la discriminante per la definizione del trattamento cui è soggetto il punto di prelievo è la potenza disponibile e l'aggregazione delle curve di misura orarie mensili viene effettuata dal SII sulla base dei dati messi a disposizione dalle imprese distributrici con riferimento a circa 300 mila punti di prelievo. Su tali dimensioni è stato tarato e implementato il vigente processo di aggregazione, al fine di consentire il regolare svolgimento dell'attività di *settlement* nelle tempistiche previste dalla regolazione.
- 3.6 L'architettura del sistema di misura 2G consente la gestione delle curve di misura quartorarie per tutti i punti di prelievo e il piano di sostituzione massiva dei misuratori 2G predisposto da e-distribuzione, e approvato dall'Autorità con la deliberazione 222/2017/R/eel, vedrebbe fin dal primo anno un considerevole aumento del numero di dati di misura da aggregare ai fini del *settlement*, tenuto conto che il numero di misuratori 2G messi a regime¹ entro la fine del 2017 risulterà superiore al milione.
- 3.7 Le curve di misura giornaliere validate verranno messe a disposizione dalle imprese distributrici al SII e dal SII agli utenti del dispacciamento quotidianamente ai sensi della deliberazione 248/2017/R/EEL, in aggiunta ai dati di misura messi mensilmente a disposizione del SII. Quindi anche la struttura dei dati oggetto di aggregazione (curve orarie giornaliere e non più mensili) determinerà la necessità di adeguamenti ai processi (*software*) e ai sistemi informativi (*hardware*) del SII ai fini dell'aggregazione, in considerazione del

¹ L'Allegato B alla delibera 87/2016/R/eel precisa che una cabina MT/BT si intende "a regime" con riferimento ai punti di prelievo dalla stessa alimentati ed equipaggiati con misuratori 2G messi in servizio, quando sono garantiti i livelli attesi di performance di sistema [L-1.01] [L-1.02] [L-1.03] [L-1.04], definiti nel medesimo Allegato B come successivamente modificato e integrato.

volume di dati previsto e della capacità di calcolo necessaria. Tali adeguamenti non potranno essere operativi prima di luglio 2018.

- 3.8 Per le considerazioni sopra sviluppate, a partire da luglio 2018 si potrà effettuare il primo passaggio al trattamento orario per tutti i punti di prelievo dotati di misuratore 2G che soddisfino i requisiti di cui al punto 3.4 e il Gestore del SII dovrà effettuare la prima aggregazione ai fini del *settlement* delle curve di misura (quartorarie giornaliere) con riferimento ai dati di misura di competenza giugno 2018.
- 3.9 Nelle more del passaggio al trattamento orario, resterebbero in vigore tutti gli obblighi informativi previsti dal TIS sia ai fini del *settlement* dei punti di prelievo non trattati orari sia ai fini del conguaglio *load profiling* e del conguaglio per l'illuminazione pubblica.

Spunti per la consultazione

- Q1* Si condivide l'orientamento che prevede un periodo transitorio di 12 mesi dalla messa a regime di un misuratore 2G prima del passaggio al trattamento orario del punto di prelievo ai sensi del TIS? In alternativa si possono prevedere tempistiche diverse, eventualmente differenziate sulla base della tipologia dei punti di prelievo (clienti domestici/non domestici) o del livello di potenza?
- Q2* Si ravvedono ulteriori criticità nelle modalità del passaggio al trattamento orario di tutti i punti di prelievo con misuratore 2G?
- Q3* Si ritiene opportuno valutare eventuali ulteriori modifiche al *settlement* a seguito dell'installazione massiva dei misuratori 2G?

4. CONFIGURAZIONE DEI MISURATORI E DEI SISTEMI DI SMART METERING 2G

- 4.1 Una delle principali novità dei sistemi di misura 2G è quella di consentire alle diverse parti commerciali (venditori e parti terze autorizzate) di "personalizzare", in autonomia, alcuni aspetti del misuratore 2G, in particolare quelli inerenti il rapporto contrattuale con il cliente finale².
- 4.2 A tal fine la deliberazione 87/2016/R/eel ha previsto l'obbligo di messa a disposizione, da parte di ciascuna impresa distributrice, di strumenti informatici per la configurazione dei sistemi di misura 2G e per le operazioni di telegestione, stabilendo altresì specifiche *performance* che le medesime imprese devono

² In questo documento ci si riferisce alla configurazione delle sole informazioni nell'ambito dell'attività del venditore (inteso come la controparte commerciale) mentre la configurazione da parte di terze parti autorizzate sarà oggetto di in una fase consultiva successiva.

rispettare. Ai sensi dell'Allegato B di tale deliberazione, in particolare del requisito [L-2.01], gli strumenti informatici sono resi operativi da ciascuna impresa distributrice prima che sia raggiunta la soglia di punti di prelievo equipaggiati con misuratore 2G pari al 5% dei punti di prelievo di sua competenza.

- 4.3 La deliberazione 87/2016/R/eel ha inoltre previsto, tra le funzionalità dei nuovi sistemi di misura 2G, la visualizzazione sul display delle informazioni contrattuali memorizzate a bordo del misuratore, attribuendo altresì al venditore la facoltà di abilitare la visualizzazione di alcuni di questi parametri.
- 4.4 Rispetto al quadro sopra descritto risulta opportuno individuare:
- a) quali siano le modalità più efficienti per consentire operativamente ai venditori di effettuare la configurazione;
 - b) quali informazioni i venditori possano configurare.
- 4.5 Nel dettaglio, con specifico riferimento alla precedente lettera b), di seguito sono illustrati gli orientamenti per quanto attiene la configurazione in termini di:
1. valorizzazione delle informazioni;
 2. abilitazione della visualizzazione di alcune delle suddette informazioni.
- 4.6 È utile infine osservare che la configurazione del misuratore deve poter essere eseguita a seguito di modifiche contrattuali e/o delle preferenze espresse dal cliente: di fatto, quindi, in qualsiasi momento della vita del contratto di fornitura a partire dal momento della sua sottoscrizione.

Interazione con il SII e responsabilità delle informazioni

- 4.7 L'Autorità intende prevedere che gli strumenti informatici predisposti secondo il programma definito dalla deliberazione 87/2016/R/eel (che in particolare corrispondono al Livello [L-2.01] dell'Allegato B della medesima deliberazione) siano tali da garantire la piena interoperabilità con il SII, al fine di sfruttare i benefici derivanti dalla centralizzazione dei processi. Ciò, infatti, evita di reintrodurre un modello di interazione tra operatori c.d. "molti a molti", che si realizzerebbe in ragione della presenza contemporanea di differenti modalità che sarebbero rese disponibili da ciascun impresa distributrice per gestire la configurazione del misuratore.
- 4.8 Nel dettaglio, ciò comporterà che ciascun venditore possa gestire le operazioni di configurazione, con riferimento alle informazioni di propria esclusiva competenza, attraverso l'esecuzione di un processo ad hoc mediante il SII (di seguito: *processo di configurazione*) che costituirà l'interfaccia con le imprese distributrici.
- 4.9 Si ritiene che al *processo di configurazione* debba esclusivamente essere abilitata

la controparte commerciale associata al punto di prelievo, in quanto soggetto che ha direttamente il rapporto contrattuale con il cliente finale.

- Q4** *Si condivide l'orientamento dell'Autorità di prevedere che le operazioni di configurazione delle informazioni contrattuali che dovranno essere gestite dai sistemi di misura 2G siano effettuate con un processo centralizzato attraverso il SII?*
- Q5** *Si ritiene, in generale, correttamente individuata l'attribuzione delle responsabilità per la configurazione del sistema di misura 2G?*

Configurazione: Valorizzazione

4.10 Relativamente alle informazioni da valorizzare tramite il *processo di configurazione*, un loro primo insieme è stato individuato nella deliberazione 87/2016/R/eel ed è costituito da³:

- a) le fasce di prezzo multiorarie definite nell'ambito del contratto di fornitura con il cliente finale;
- b) le informazioni contrattuali cosiddette minime (Codice cliente, Gruppo PESSE, Potenza contrattualmente impegnata);
- c) altre informazioni contrattuali, inerenti all'avvio del contratto o alla sua esecuzione (POD, Nome del venditore; Numero telefonico di contatto del venditore; Data di inizio del contratto con il venditore; Motivo di intervento sul limitatore; giorno del mese in cui ha inizio il periodo di *freezing*; Messaggi al cliente).

4.11 Successivamente, la deliberazione 289/2017/R/eel ha, tra l'altro:

- previsto che nello svolgimento del procedimento⁴ siano valutate funzionalità ulteriori, in quanto necessarie alla compiuta realizzazione di tutto il potenziale di benefici estraibile dalla nuova generazione di *smart meter*;
- stabilito che tra le suddette funzionalità⁵ debbano essere ricomprese quelle relative alla gestione di uno o più parametri abilitanti formule contrattuali

³ Tale elenco di dati è desumibile dai requisiti R-0.02, R-3.01, R-3.02, R-3.03, R-4.01, R-4.02, R-5.04 dell'allegato A alla citata deliberazione.

⁴ Volto a valutare la disponibilità di soluzioni tecnologiche standardizzate per supportare funzionalità incrementali dei sistemi di *smart metering*.

⁵La deliberazione 289/2017 ha altresì individuato tra le funzionalità rilevanti la visualizzazione delle cosiddette "letture di sostituzione". Si noti, in tale ambito, che le letture di sostituzione del misuratore 1G, non sono rilevanti ai fini della presente analisi in quanto i valori di sostituzione saranno prelevati dal misuratore 1G e programmati nel misuratore 2G per essere conservati e visualizzabili per un determinato periodo di tempo, all'atto delle operazioni di messa in servizio locale del misuratore e non saranno quindi interessati dalla telegestione.

prepagate⁶.

- 4.12 Nella tabella che segue è riportata la suddivisione della responsabilità di configurazione delle informazioni da attribuire, rispettivamente, ai venditori e alle imprese distributrici.

Tabella 1

	Venditori	Imprese distributrici
Potenza contrattuale impegnata		√
Gruppo PESSE		√
Codice POD		√
Fasce orarie	√	
Codice Cliente assegnato dal venditore corrente	√	
Nome del venditore	√	
Numero telefonico di contatto del venditore	√	
Data di inizio del contratto con il venditore	√	
Giorno del mese in cui ha inizio periodo di <i>freezing</i>	√	
Gestione eventi contrattuali (quali la limitazione del livello di potenza contrattualmente impegnata)		√
Parametri formule contrattuali prepagate	√	

- 4.13 Nel dettaglio, si ritiene che la configurazione sul misuratore 2G delle informazioni relative al Codice POD e al Gruppo PESSE debba essere gestita direttamente dall'impresa distributtrice in quanto il primo è definito dall'impresa distributtrice stessa e, il secondo, è programmato su input di Terna. Analoga considerazione, con le precisazioni di seguito riportate, vale per i dati relativi alla gestione del dato di potenza contrattualmente impegnata. Tutte le altre informazioni, meramente connesse al rapporto contrattuale con il cliente finale, verranno invece gestite dal venditore.

- 4.14 Con riferimento alle fasce orarie, in particolare, la deliberazione 87/2016/R/eel stabilisce che i sistemi di misura 2G devono disporre di registri dell'energia attiva

⁶ Rispetto a tale tematica, il presente documento per la consultazione effettua una prima riflessione sulla valutazione della possibilità di "setting" delle variabili in gioco da remoto da parte della controparte commerciale, correlate alle formule contrattuali prepagate implementabili nel mercato in futuro, le cui analisi e definizione saranno compiutamente affrontate in consultazioni a venire.

e reattiva, prelevata e immessa⁷, la cui articolazione è, appunto, configurabile dal venditore.

- 4.15 Con riferimento alla potenza contrattuale impegnata, è utile sottolineare che le modifiche introdotte dalla regolazione⁸ fanno ritenere che, con particolare riferimento ai clienti domestici, possa esserne richiesta la variazione con maggiore frequenza, rispetto a quanto attualmente accade da parte del cliente finale. L'Autorità ritiene che la gestione di questa informazione, di natura differente dalle altre in quanto oggetto di prestazioni da parte dell'impresa distributrice, debba essere lasciata al soggetto responsabile della correttezza del dato, ovvero, in questo caso al distributore (*ownership* del processo e della determinazione).
- 4.16 Analoghe considerazioni valgono per la gestione di altri eventi contrattuali, come la limitazione del livello di potenza per morosità. Nonostante tale operazione sia generata da un evento contrattuale (l'inadempimento del cliente finale) si ritiene, in analogia con quanto sopra esposto per la programmazione del livello di potenza contrattuale, che la stessa debba essere gestita direttamente dal distributore in esito alle attività connesse alle procedure di sospensione/riattivazione per morosità. In generale l'operabilità (semi)diretta del misuratore⁹ per soggetti diversi del distributore dovrebbe essere valutata in coerenza con l'eventuale centralizzazione (nel SII) del processo attraverso cui viene dato seguito all'evento contrattuale (nel caso in questione il processo di gestione della morosità) e di imprescindibili approfondimenti connessi alla sicurezza del sistema elettrico.

Configurazione: Abilitazione alla visualizzazione

- 4.17 La tabella 2 elenca le informazioni contrattuali che possono essere abilitate alla visualizzazione da parte del venditore (informazioni personalizzabili) unitamente a quelle per le quali è già stato definito l'obbligo di visualizzazione sul display del misuratore. La scelta del venditore di visualizzare sul misuratore determinate informazioni contempera diverse esigenze: da un lato la non abilitazione alla visualizzazione potrebbe consentire di non rendere accessibili dati personali, come il POD, che possono essere utilizzati in modo improprio da terzi, o comunque in modo tale da evitare che possano essere visualizzate informazioni non espressamente richieste dal cliente, dall'altro l'abilitazione alla visualizzazione dovrebbe consentire al cliente finale di rilevare almeno le informazioni contrattuali essenziali per gestire più consapevolmente e attivamente la propria offerta.

⁷ I registri totalizzatori saranno visualizzati sul display sino a un massimo di 6 fasce

⁸ In particolare la nuova regolazione sull'adeguamento della struttura delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema, sui criteri che governano la tariffa di rete e il conseguente aumento del valore economico della potenza impegnata per i clienti non domestici e domestici non residenti; quest'ultimo aspetto che ha indotto l'Autorità a prevedere l'incremento della granularità dei livelli opzionabili di potenza contrattuale

⁹ Perché comunque avverrebbe per il tramite di una richiesta al SII

4.18 Sebbene le funzionalità dello sistema di misura 2G (ivi inclusa la visualizzazione su *display*) relative alle offerte contrattuali prepagate andranno individuate nell'ambito del richiamato procedimento di cui alla deliberazione 289/2017/R/eel, si ritiene che la possibilità di visualizzazione dei parametri loro associati dovrà essere configurata dal venditore secondo gli accordi contrattuali presi con il cliente finale. Per tali variabili valgono le medesime considerazioni riportate al paragrafo precedente; infatti dalle stesse sono desumibili comportamenti e informazioni personali che devono essere gestiti in modo tale da garantire il corretto livello di riservatezza, con l'accortezza di assicurare al contempo al cliente finale di ottenere tutte le informazioni necessarie per gestire al meglio la propria offerta.

Tabella 2

	Da visualizzare	Personalizzabili
Potenza contrattuale impegnata	√	
Gruppo PESSE	√	
Codice POD		√
Totalizzatori di Fascia (se fasce fino a 6)	√	
Codice Cliente assegnato dal venditore corrente		√
Nome del venditore		√
Numero telefonico di contatto del venditore		√
Data di inizio del contratto con il venditore		√
Giorno del mese in cui ha inizio periodo di <i>freezing</i>	√	
Messaggi al cliente	√	
Parametri formule contrattuali prepagate		√

4.19 È infine utile ricordare che, nelle more dell'implementazione delle operazioni di configurazione del misuratore 2G da parte dei venditori, con la deliberazione 229/2017/R/eel sono state già previste le modalità di *default* con cui i misuratori 2G devono avviare il loro funzionamento al momento della messa in servizio e prima della loro configurazione da parte dei venditori.

4.20 La configurazione di *default*, non prevista dalla deliberazione 87/2016/R/eel, è stata definita con gli obiettivi di avviare il misuratore con un funzionamento

inizialmente equipollente al funzionamento del sostituto 1G e di garantire il livello massimo di riservatezza dei dati visualizzabili sul display; in particolare è attualmente previsto che:

- le fasce programmate siano le fasce disciplinate dal TIV;
- l’inizio del periodo di *freezing*¹⁰ di cui alla medesima deliberazione 87/2016/R/eel sia fissato il primo giorno di ciascun mese alle ore 00:00;
- la visualizzazione sul display preveda la potenza contrattualmente impegnata e il gruppo PESSE, dal momento della sua messa in servizio, e il codice cliente, assegnato dal venditore corrente, al compimento di quanto previsto al livello [L-2.01] dell’Allegato B alla medesima deliberazione 87/2016/R/eel di cui al paragrafo 4.1, ovvero non visualizzato fintantoché non vi sia la possibilità di configurazione da remoto da parte del venditore.

Modalità di implementazione

- 4.21 Il *processo di configurazione* sarà reso disponibile in coerenza con i livelli di performance del Livello [L-2.01] dell’Allegato B della deliberazione 87/2016/R/eel ovvero prima che sia raggiunta la soglia di punti di prelievo equipaggiati con misuratore 2G pari al 5% dei punti di prelievo di competenza dell’impresa distributrice.
- 4.22 Con riferimento alle fasce orarie, al fine di semplificare le modalità implementative, anche in ottica *settlement*, l’Autorità intende prevedere che la possibilità di applicazione di fasce personalizzate, ovvero della loro configurazione effettiva nel misuratore, avvenga contestualmente al passaggio del punto di prelievo al trattamento orario su richiesta del venditore (in alternativa, come previsto dalla deliberazione 229/2017/R/eel, rimane valida la configurazione di *default*).
- 4.23 È infine utile evidenziare che, in ottica di semplificazione e di efficientamento dei processi nel loro insieme, il *processo di configurazione* potrebbe anche essere integrato nell’ambito di altri processi già gestiti dal SII, quali ad esempio il processo di voltura, così da consentire al venditore di configurare, contestualmente alla richiesta presentata nel suddetto processo, alcune informazioni. Tale scelta, che l’Autorità si riserva di valutare in un secondo tempo, dovrà essere attentamente ponderata alla luce di diverse esigenze, come, primariamente, quella di evitare di modificare processi che sono stati definiti (solo recentemente) per dar seguito a richieste di prestazioni caratterizzate da esigenze molto diverse da quelle connesse alla configurazione.

¹⁰ Ovvero il “congelamento” dei registri di energia e della massima potenza prelevata in occasione di specifici eventi contrattuali (in particolare: *switching*, attivazione e disattivazione, voltura, etc.), strumento utilizzato anche per ottenere i valori dei totalizzatori di consumo per le scadenze di fatturazione.

4.24 Un'ulteriore riflessione deve essere effettuata in relazione all'opportunità di estendere il corredo informativo contenuto nel SII con i dati gestiti nell'ambito del *processo di configurazione*. L'estensione a tali dati potrebbe consentire ai soggetti di consultare, anche massivamente, la correttezza dei dati caricati e/o aggiornati secondo le modalità già vigenti. Peraltro la disponibilità nel SII di informazioni attinenti la configurazione, quali ad esempio le fasce di prezzo, potrebbe essere funzionale a migliorare e innovare diverse attività connesse al monitoraggio del mercato *retail*, anche con l'obiettivo di sviluppare l'abilitazione di nuovi servizi e/o strumenti atti a rafforzare la capacitazione del cliente finale.

- | |
|--|
| <p>Q6 <i>Si ritiene utile prevedere che le informazioni gestite dal misuratore non già contenute nel SII possano costituire ulteriori elementi del corredo informativo del punto di prelievo, prevedendone un primo caricamento e poi il successivo aggiornamento attraverso il processo di configurazione? Illustrare brevemente le motivazioni.</i></p> <p>Q7 <i>Quali ulteriori elementi dovrebbero essere considerati al fini di definire correttamente il processo di configurazione?</i></p> <p>Q8 <i>Si condividono le modalità di implementazione proposte?</i></p> |
|--|